

ISTITUZIONE VENEZIANA

Regolamento per la Fondazione Canova (Borse di studio)

Art. 1

Tra gli scopi dell'Istituzione Veneziana, (che, tra l'altro, ha recepito anche le finalità della Fondazione Canova), all'art. 3 – p. b) dello Statuto, vi è quello di assegnare, ogni anno 50 (cinquanta) borse di studio a favore di giovani studenti, nati nel Comune o nella Provincia di Venezia od ivi residenti da almeno 5 (cinque) anni, appartenenti a famiglie in condizioni economiche disagiate ed avviati, con profitto, agli studi in qualsiasi istituto di scuola media inferiore e/o istituto superiore.

Art. 2

L'Istituzione Veneziana provvede agli scopi della Fondazione Antonio Canova con le entrate patrimoniali e con altri proventi, all'uopo stanziati nel bilancio annuale di previsione.

Art. 3

Il presente Regolamento ha lo scopo di favorire il raggiungimento di obiettivi educativi e formativi in ambito scolastico a favore di minori e di giovani studenti meritevoli.

Art. 4

Il servizio di esazione di cassa è fatto dal Tesoriere dell'Ente.

Art. 5

Le borse di studio di cui all'art. 1) sono conferite in seguito a concorso per titoli da bandirsi entro il mese di settembre.

Art. 6

ISTITUZIONE VENEZIANA

Gli studenti che intendono partecipare al concorso di cui all'articolo precedente, devono presentare, nel luogo, nei modi e nei termini fissati dal bando, apposita domanda corredata dai seguenti documenti:

- a) copia dell'atto di nascita;
- b) certificato congiunto di stato di famiglia e residenza;
- c) reddito del nucleo familiare (I.S.E.E.);
- d) attestazione scolastica che accerti il profitto;
- e) eventuali altri titoli di merito in campo scolastico.

Art. 7

Copia del bando di concorso sarà trasmessa per la pubblicazione:

- 1) a tutte le scuole medie ed a tutti gli istituti superiori del Comune e della Provincia di Venezia;
- 2) ai Comuni della Provincia di Venezia;
- 3) al Provveditorato agli Studi di Venezia;
- 4) alle Municipalità;
- 5) alla Regione, alla Provincia, al Dipartimento per i Servizi Sociali della Regione Veneto.

Art. 8

Il Consiglio di Amministrazione dell'Istituzione Veneziana formerà una graduatoria dei concorrenti in base alle attestazioni scolastiche, alle condizioni economiche ed ai titoli di preferenza di cui al successivo articolo 10), deliberando, quindi, l'elenco degli assegnatari.

Art. 9

Gli importi relativi al conseguimento delle borse di studio saranno erogati annualmente in unica soluzione.

Art. 10

ISTITUZIONE VENEZIANA

Nell'assegnazione della borsa di studio saranno preferiti gli studenti che versino in disagiate condizioni economiche e coloro che dimostrino maggiore attitudine agli studi.

A parità di condizioni saranno preferiti gli studenti:

- a) diversamente abili;
- b) figli di mutilati ed invalidi civili e del lavoro;
- c) figli di invalidi e mutilati di guerra e/o di vittime del terrorismo;
- d) orfani di guerra, orfani di vittime di atti terroristici, orfani per cause di lavoro;
- e) appartenenti a famiglie numerose.

In ogni caso, qualora più fratelli, o studenti appartenenti allo stesso nucleo familiare, ancorché iscritti in scuole o istituti diversi, dovessero presentare domanda di partecipazione al concorso, sarà preso in considerazione, per l'assegnazione del premio, lo studente che presenta il maggior titolo di merito.

Art. 11

La domanda di partecipazione al concorso, come previsto dal precedente art. 6), potrà essere utilmente presentata anche nel caso in cui lo studente sia risultato assegnatario nell'anno precedente.

Art. 12

Ogni anno l'Istituzione Veneziana bandirà il concorso sulla base di disponibilità espressamente stanziata nel bilancio di previsione dell'esercizio.